ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'ADOZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2015/2017 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 9 VALLE SERIANA SUPERIORE E DI SCALVE (L. 8 novembre 2000, n. 328, L. R. 12 marzo 2008, n. 3).

L'anno 2015, nel mese di Aprile, il giorno 13 nella residenza Comunale, tra i Comuni dell'Ambito Territoriale n.9 Valle Seriana Superiore e di Scalve, la Provincia di Bergamo e l'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, qui rappresentati da:

- I 24 Comuni dell'Ambito Territoriale n.9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve: Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, e Vilminore di Scalve;
- 2. Unione dei Comuni della Presolana (Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta, Songavazzo);
- 3. Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio (Ardesio, Piario, Villa D'Ogna);
- 4. Unione di Comuni Alto Serio (Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio);
- 5. Comunità Montana Valle Seriana;
- 6. Comunità Montana di Scalve;
- 7. **Provincia di Bergamo**, con sede a Bergamo in via T. Tasso n. 8, C.F. 80004870160, in quest'atto rappresentato dal Presidente Matteo Rossi, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia;
- 8. **Azienda Sanitaria Locale di Bergamo**, con sede a Bergamo in via Galliccioli n. 4, C.F.02584740167, in quest'atto rappresentato dal Direttore Generale Mara Azzi domiciliato per la carica presso la sede della Azienda Sanitaria Locale di Bergamo;
- Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, con sede a Seriate via Padreno n. 21, C.F.
 02585160167, in quest'atto rappresentato dal Direttore Generale Amedeo Amadeo,
 domiciliato per la carico presso la sede dell'Azienda Ospedaliera;

Premesso che:

richiamata le seguente normativa:

- □ Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare il Capo I Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui si riporta integralmente l'art. 1 Principi generali e finalità:
 - 1. «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
 - 2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 - 3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
 - 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 - 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

- 6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
- 7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione...»;

La richiamata Legge 328/2000 individua quali strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali: il Piano nazionale e i Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, il Piano di zona, il Fondo nazionale per le Politiche Sociali, il Sistema informativo dei servizi sociali.

- ⇒ Legge regionale n. 3/2008 che all'art. 18 recita: "Art. 18 (Piano di zona):
 - 1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
 - 2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.
 - 3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.
 - 4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.
 - 5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.
 - 6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL.
 - 7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.

- 8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.
- 9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
- 10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
- 11. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta."

Nazionali:

- ⇒ L. 11-8-1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato";
- ⇒ L. 8-11-1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- ⇒ L. 05-02-1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- ⇒ L. 21-05-1998, n. 162 "Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"; D. Lgs. 25-07-1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- ⇒ L. 18-02-1999, n. 45 "Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze";
- ⇒ L. 12-03-1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- ⇒ L.R. 06-12-1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- ⇒ D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ⇒ L. 08-11-2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ⇒ L. 07-12-2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- ⇒ D.P.C.M. 14-02-2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie";

- ⇒ D.P.C.M. 30-03-2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328";
- ⇒ L. 28-3-2001, n. 149 "Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- ⇒ D.M. 21-05-2001, n. 308 "Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»";
- ⇒ L.Cost. 18-10-2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- ⇒ D.P.C.M. 29-11-2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Regionali

- Reg. 24-04-1998, n. 1 "Regolamento regionale concernente le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei Sindaci";
- ⇒ Reg. 12-06-1999, n. 1 "Regolamento di funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende Sanitarie Locali ...";
- ⇒ L.R. 05-01-2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (...)";
- ⇒ L.R. 23-11-2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori";
- □ D.G.R. 30-09-2003, n. 7/14369 "Linee di indirizzo per la definizione delle nuove unità di offerta dell'area socio sanitaria per persone disabili gravi: Centri diurni semiresidenziali (CDD); Comunità socio sanitarie residenziali (CSS)";
- ⇒ L.R. 12-03-2003 n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"
- ⇒ L.R. 14-12-2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- ⇒ D.G.R. 11-02-2005, n. 7/20588 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
- □ D.G.R. 16-02-2005, n. 7/20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori";

- ⇒ D.G.R. 16-02-2005, n. 7/20763 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili";
- ⇒ D.G.R. 16-02-2005, n. 7/20943 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili";
- ⇒ L.R. 12-03-2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- ⇒ L.R.Stat. 30-08-2008, n. 1 "Statuto d'autonomia della Lombardia";
- ⇒ D.G.R. 13-06-2008, n. 8/7433 "Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili»";
- ⇒ D.G.R. 13-06-2008, n. 8/7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 3/2008";
- ⇒ D.G.R. 13-06-2008, n. 8/7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008";
- D.G.R. 30-07-2008, n. 8/7797 "Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario
 Istituzione del Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, c. 1, lett. m),
 L.R. n. 3/2008);
- D.G.R. 30-07-2008, n. 8/7798 "Rete dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario - Istituzione degli organismi di consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle organizzazioni sindacali (Art. 11, comma 1, lett. m), L.R. n. 3/2008)";
- ⇒ D.G.R. 22-10-2008, n. VIII/8243 "Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Attuazione della D.G.R. n. 6001/2007 e della intesa del 14-02-2008";
- D.G.R. 26-11- 2008, n. 8/8496 "Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie";
- ⇒ L.R. 30-12-2009 n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- ⇒ D.G.R. 11-12- 2009, n. 8/10759 "Determinazioni in ordine alla realizzazione del Centro per l'Assistenza Domiciliare nelle Aziende Sanitarie Locali"

- ⇒ D.G.R. 28 settembre 2010, n. 56 "Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura"
- ⇒ D.G.R. 17 novembre 2010, n. 88 "Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014"
- ⇒ D.G.R. 17-03-2010 n.11496 "Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale –Centro Ricreativo Diurno per Minori";
- ⇒ D.G.R. 5-8-2010 n. 381 "Determinazioni in ordine al recepimento e all'attuazione Intesa Stato Regioni in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro";
- ⇒ D.G.R. 15-12-2010 n. 983 "Determinazioni in ordine al Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica"
- ⇒ D.G.R. 25-02-2011 n. 1353 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli
- ⇒ enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";
- ⇒ D.G.R. 18-05-2011, n. 9/1746 "Determinazioni in merito alla qualificazione della rete dell'Assistenza domiciliare in attuazione del PSSR 2010-22014"
- ⇒ D.G.R. 04-08-2011, n. 9/2185 "Determinazioni in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica";
- D.G.R. 16-11-2011, n. 9/2505 "Approvazione documento Un welfare della sostenibilità e della conoscenza − linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014";
- ⇒ D.G.R. 16-11-2011, n. 9/2508 "Approvazione documento "Linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015";
- ⇒ D.G.R. 6-12-2011, n. 9/2933 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2012";
- ⇒ D.G.R. 20-04-2011 n. 9/1576 "Determinazioni in ordine all'attuazione del Piano regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro";
- ⇒ D.G.R. 24-05-2011 n. 1772 "Linee guida per l'affidamento familiare";
- ⇒ Circ. 17-12-2003, n. 42 "Competenze in merito agli oneri per minori inseriti in strutture residenziali ed in affido familiare";
- ⇒ Circ. 02-02-2004, n. 6 "Indicazioni per l'attivazione e l'erogazione dei buoni sociali e dei voucher sociali";
- ⇒ Circ. 24-08-2005, n. 35 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale";

- ⇒ Circ. 18-12-2006, n. 31 "Indirizzi per la sperimentazione di titoli sociali finalizzati al sostegno della famiglia ed in via principale delle famiglie numerose";
- ⇒ Circ. 6-11-2007, n. 35 "Oneri per minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare"
- ⇒ Circ. 07-04-2008, n. 5 "Prime indicazioni sui provvedimenti da adottare in ottemperanza alla L.R. 12 marzo 2008, n. 3";
- ⇒ Circ. 20-06-2008, n. 8 "Seconda circolare applicativa della L.R. n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- ⇒ Circ. 27-06-2008, n. 9 "Costituzione dell'Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi";
- ⇒ Circ. 16-01-2009, n. 1 "Accreditamento delle Unità d'Offerta Sociali";
- ⇒ Circ. 11-05-2009, n. 10 "Ufficio di Protezione Giuridica";
- ⇒ Circ. 20-06-2011, n. 5591 "Determinazione in ordine agli schemi di convenzione tra pubblica amministrazione e soggetti del Terzo settore";
- ⇒ Decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà sociale 15-02-2010 n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali";
- ⇒ Decreto del Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale 20-12-2010, n.13304 "Composizione conferenza delle associazioni rappresentative degli enti gestori delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie";
- Decreto del Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale 28-12-2011 n. 12884 "Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali";
- Decreto del Direttore Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione 13-07-2011 n.6459 "Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra Enti Pubblici e Cooperative Sociali in attuazione della D.G.R. n. 1353/2011"
- ⇒ D.G.R. 2941 del 19 dicembre 2014 Linee guida Regione Lombardia "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità"

RICHIAMATA la normativa introdotta dal D.L. 78/2010, modificata dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011 e, in seguito, dal D.L. 216/2011 e successive, in cui si dichiara che i Comuni si impegnano

ad affrontare con tempestività il tema della evoluzione della forma di governance delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che i Comuni riconoscono, quale strumento consolidato, l'Assemblea dei Sindaci, con funzioni di indirizzo e di controllo rispetto alle politiche sociali e socio assistenziali quale ente strumentale dei Comuni per la gestione associata dei servizi conseguenti.

Dato atto che

l'Assemblea dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Valle Seriana Superiore e di Scalve, in data 13 aprile 2015 ha:

- ⇒ approvato all'unanimità il Piano di Zona per il triennio 2015-2017;
- individuato quale ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona 2015- 2017 il Comune di Clusone;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art.1 Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma (A.d.P.) *attua* il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale N. 9 Valle Seriana Superiore e di Scalve per il triennio 2015-2017 come previsto dall'art. 19 comma 2 della L. 328/00 e dall'art. 18 della L.R. 3/2008; *stabilisce* le competenze organizzative per la sua realizzazione definendo il ruolo e l'impegno di ogni soggetto sottoscrittore o aderente. Il presente accordo *disciplina* le modalità con le quali i soggetti firmatari interessati alla realizzazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto, le relazioni, i tempi, l'apporto di risorse economiche e umane e gli adempimenti necessari.

Art. 2 Soggetti sottoscrittori

Sono sottoscrittori dell'A.d.P. i soggetti istituzionali del territorio ai sensi dell'art. 34 del Dlgs.267/00, dell'art.19 comma 3 della L.328/00 e dell'art.18 della L.R. 3/2008 e precisamente:

- I 24 Comuni di: Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, e Vilminore di Scalve;

- l'Unione dei Comuni della Presolana;
- l'Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio;
- l'Unione di Comuni Alto Serio;
- la Comunità Montana Valle Seriana;
- la Comunità Montana di Scalve;
- la Provincia di Bergamo;
- l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo;
- l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate.

Art. 3 Soggetti aderenti

Sono aderenti all'A.d.P. i soggetti non istituzionali di cui all'art. 1 comma 4 e all'art. 10 della L. 328/00 e dell'art. 3 della L.R. 3/2008 che concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

I Soggetti che hanno dichiarato, partecipando ai Tavoli tematici, di condividere le finalità del Piano di Zona e le sue modalità di esecuzione sono:

- 1. Le Organizzazioni Sindacali;
- 2. A.V.O (Associazione Volontari Ospedalieri);
- 3. Fondazione Milesi Gromo;
- 4. Fondazione Sant'Andrea ONLUS;
- 5. Cooperativa "La Rosa dei Venti";
- 6. Istituti Comprensivi e Centro Territoriale per l'Inclusione (C.T.I.);
- 7. Patronato San Vincenzo;
- 8. Ministero della Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna Bergamo;
- 9. Associazione FA.DI (Familiari di disabili);
- 10. Sottosopra Società Cooperativa Sociale ONLUS;
- 11. Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale ONLUS;
- 12. Cooperativa Bergamo Sanità;
- 13. Associazione Seconda Luna Onlus;
- 14. Cooperativa Sociale Zefiro;

- 15. Cooperativa L'Aquilone Verde;
- 16. Consorzio Mestieri Lombardia;
- 17. Vicariati, Parrocchie, Oratori e relativi Centri di Ascolto.

Soggetti terzi che aderiscano successivamente dovranno sottoscrivere il presente accordo.

Art. 4 Rapporti con il Terzo Settore

I soggetti sottoscrittori del presente accordo, si impegnano a partecipare attivamente nella programmazione, gestione e realizzazione concertata del sistema locale integrato dei servizi sociali, nonché nell'individuazione dei bisogni e delle priorità, al fine di promuovere accrescimento culturale e prassi di solidarietà nella comunità.

Inoltre, nel Piano di Zona sono comprese sperimentazioni a carattere innovativo possibili solo se concertate con i soggetti del terzo settore.

Art. 5 Adesione successiva di altri Soggetti

Successivamente alla sottoscrizione dell'A.d.P. potranno essere inseriti, nel rispetto dei suoi principi, altri soggetti interessati ad intervenire nell'attuazione del P.d.Z.. I soggetti interessati dovranno presentare formale richiesta all'Ente Capofila ed al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, indicando le motivazioni, le modalità di collaborazione e le disponibilità di risorse che intendono conferire. L'approvazione delle richieste di adesione verrà deliberata dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 6 Finalità dell'Accordo di Programma

Il presente A.d.P. è lo strumento con cui i soggetti sottoscrittori realizzano il sistema locale dei servizi come previsto nel Piano di Zona attraverso la programmazione, l'organizzazione e la gestione associata delle azioni e degli interventi.

L'A.d.P. è finalizzato alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari dell'Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, secondo quanto previsto nel Piano di Zona e costituisce parte integrante del presente Accordo.

In particolare si evidenziano come prioritari 3 ambiti di intervento:

- 1. *l'integrazione*: tale obiettivo, da tempo perseguito con i piani di zona, si trova oggi a confrontarsi con un'ulteriore sfida che vede la volontà e lo sforzo per un'integrazione gestionale tra i comuni, progettuale tra le diverse agenzie coinvolte nei progetti di vita delle persone e inoltre la sfida a pensare al territorio, nella sua articolazione complessa (sanità, istruzione, formazione e alle politiche del lavoro e della casa) e attraverso i diversi strumenti di governo (PSS, PGT, Piano di Zona, ecc.), come sfondo e come prospettiva.
- 2. la *promozione*: la centralità della funzione di connessione e di ottimizzazione delle risorse disponibili nei territori, superando categorie, settorializzazioni, frammentazioni e prevedendo una maggiore partecipazione del privato, della cooperazione, dell'associazionismo, del volontariato, e delle famiglie, secondo criteri di sostenibilità, ridistribuzione dei costi, equità e progettazione condivisa. Mantenendo l'importanza del ruolo e del posizionamento del soggetto pubblico, rispetto a compiti di governance e di tenuta delle reti della comunità
- 3. la *progettualità*: ovvero sostenere l'importanza di sperimentare e promuovere esperienze diversificate che valorizzino la particolarità dei contesti in cui si mettono in gioco, e sottolineino contemporaneamente la forza miglioratrice dell'agire insieme.

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso una modalità programmatoria congiunta, coordinata e finalizzata a garantire condizioni di pari opportunità ai cittadini, omogeneità e continuità ai servizi.

Art. 7 Ente Capofila

L'Ente capofila si assume di dare esecuzione al Piano di Zona nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Piano stesso, in funzione delle risorse disponibili (con rendicontazione almeno semestrale) ed in coerenza con le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci.

I soggetti sottoscrittori convengono che ad assumere il ruolo di Ente Capofila sia il Comune di Clusone, a cui vengono conferite le risorse economico-finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano di Zona 2015-2017, al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e alla gestione delle funzioni associate.

Art.8 Compiti dei Comuni

I Comuni dell'Ambito Valle Seriana Superiore e Val di Scalve si impegnano a mettere in atto tutte le azioni formali, le modalità tecnico-operative e le risorse finanziarie necessarie al fine di permettere all'Ente Capofila l'organizzazione e la gestione del sistema integrato dei servizi sociali come delineato nel P.d.Z. 2015-2017.

I Comuni si impegnano a:

- garantire la copertura economica e farsi carico, con le modalità e nella misura previste dall'Ente capofila, dei costi generali della gestione associata inerenti la struttura logistica e il personale;
- costituire un fondo sociale versando annualmente una quota pro abitante;
- fornire i dati necessari ad adempiere al debito informativo ed altri ritenuti utili;
- mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari per garantire agli operatori sociali l'espletamento delle funzioni tecniche specifiche, supportando l'attuazione di tutti gli interventi previsti e collaborando pienamente alla realizzazione del P.d.Z.;
- adeguare, laddove si renda necessario, i regolamenti già esistenti in merito ai servizi sociali gestiti in forma associata e/o ad adottare nuovi regolamenti di ambito e proporre ai rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di regolamenti ed altri atti di loro competenza necessari alla realizzazione del Piano.

Rispetto ai Comuni che hanno delegato la funzione relativa all'area sociale ad altro Ente, tale funzione è assolta dall'Ente individuato come facente funzione e che interviene nel presente atto in nome e per conto dei Comuni deleganti.

Art.9 Compiti della Comunità Montana Valle Seriana

La Comunità Montana Valle Seriana:

 può partecipare con finanziamenti propri alle attività contenute nel piano di zona allegato al presente Accordo di programma.

Art.10 Compiti della Comunità Montana di Scalve

La Comunità Montana di Scalve si impegna a:

- Garantire la copertura economica e farsi carico, con le modalità e nella misura previste dall'Ente capofila, dei costi generali della gestione associata inerenti la struttura logistica e il personale, per conto dei Comuni che hanno associato la funzione, individuandola come ente titolare;
- concorrere, al pari dei Comuni, alla creazione di un sistema integrato dei servizi sociali;
- partecipare, se possibile, con finanziamenti propri alla realizzazione degli interventi previsti nel P.d.Z.

Art. 11 Compiti della Unione dei Comuni della Presolana

L'Unione dei Comuni Presolana si impegna a:

- Garantire la copertura economica e farsi carico, con le modalità e nella misura previste dall'Ente capofila, dei costi generali della gestione associata inerenti la struttura logistica e il personale per conto dei Comuni che hanno associato la funzione, individuandola come ente titolare;
- concorrere, al pari dei Comuni, alla creazione di un sistema integrato dei servizi sociali;
- partecipare, se possibile, con finanziamenti propri alla realizzazione degli interventi previsti nel P.d.Z..

Art.12 Compiti della Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio

L'Unione dei Comuni Lombarda Asta del Serio si impegna a:

- Garantire la copertura economica e farsi carico, con le modalità e nella misura previste dall'Ente capofila, dei costi generali della gestione associata inerenti la struttura logistica e il personale per conto dei Comuni che hanno associato la funzione, individuandola come ente titolare;
- concorrere, al pari dei Comuni, alla creazione di un sistema integrato dei servizi sociali;
- partecipare, se possibile, con finanziamenti propri alla realizzazione degli interventi previsti nel P.d.Z..

Art.13 Compiti della Unione di Comuni Alto Serio

L'Unione di Comuni Alto Serio si impegna a:

- Garantire la copertura economica e farsi carico, con le modalità e nella misura previste dall'Ente capofila, dei costi generali della gestione associata inerenti la struttura logistica e il personale per conto dei Comuni che hanno associato la funzione, individuandola come ente titolare;
- concorrere, al pari dei Comuni, alla creazione di un sistema integrato dei servizi sociali;
- partecipare, se possibile, con finanziamenti propri alla realizzazione degli interventi previsti nel P.d.Z..

Art. 14 Compiti della Provincia di Bergamo

La Provincia – Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali si impegna a:

- promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
- concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, in particolare attraverso l'Osservatorio Politiche Sociali e l'Osservatorio del Lavoro, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
- concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione
 scolastica degli studenti disabili e degli alunni e studenti disabili sensoriali;
- intervenire, di concerto con le Amministrazioni Locali, per le politiche attive del lavoro;
- concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- concertare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la conciliazione vita e lavoro.

Art.15 Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo si impegna a:

- 1. riconoscere la piena titolarità dei Comuni, associati negli Ambiti Territoriali, nell'esercizio delle funzioni sociali ed assistenziali come stabilito dalla L. 328/2000e dalla Legge Regionale 3/2008;
- 2. confermare, con la sottoscrizione dell'accordo di programma, la coerenza del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento a quelli contenuti nella DGR 2941 del 19/12/2014 "Un Welfare che crea Valore per le Persone, le Famiglie e la Comunità Linee di Indirizzo per La Programmazione Sociale a Livello Locale 2015-2017";
- 3. raccordare la programmazione contenuta nel "Documento di Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio sanitari" redatto annualmente dall'ASL con quella contenuta nei Piani di Zona degli Ambiti territoriali, con particolare riguardo alle attività socio-sanitarie integrate, e partecipare alla definizione ed adozione di protocolli d'intesa e/o protocolli operativi per regolamentare i rapporti, le azioni e le metodologie necessari alla realizzazione delle stesse;
- 4. assicurare la propria collaborazione, soprattutto per il tramite del Distretto sociosanitario e le costituite Cabine di Regia Territoriali, e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria, così come individuati nel Piano di Zona;
- 5. garantire la partecipazione del Direttore di Distretto e del Coordinatore sociosanitario, se richiesta, all'Ufficio di Piano e dei propri operatori sanitari e sociali ai tavoli di lavoro territoriali, così come previsto nel Piano di Zona, oltre che alle iniziative di formazione che saranno attivate;
- 6. supportare la definizione e realizzazione della programmazione sociale locale anche attraverso la predisposizione e la condivisione di dati demografici, epidemiologici, reports di attività, risultati di ricerca, utili alla stessa;
- 7. supportare, per il tramite del Dipartimento Dipendenze e del Dipartimento Prevenzione SMPDC, la realizzazione a livello territoriale degli interventi di prevenzione ed educazione alla salute previsti dalla programmazione zonale;
- 8. esercitare la funzione di Monitoraggio dei Piani di Zona così come stabilito dalle direttive regionali;
- 9. predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, del Fondo

Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale degli Ambiti Territoriali.

Art. 16 Compiti dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate

L'Azienda Sanitaria Bolognini di Seriate si impegna a collaborare per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sanitari, sociosanitari, sociali impegnandosi a partecipare attivamente alla programmazione delle attività ed alla realizzazione delle stesse. Laddove possibile, si impegna inoltre a mettere a disposizione risorse per la realizzazione degli interventi.

Art. 17 Compiti dei soggetti aderenti

Nella più ampia adesione agli obiettivi del P.d.Z. e alla volontà di concorrere alla loro realizzazione i soggetti aderenti al presente A.d.P. si assumono i seguenti impegni:

- partecipazione mediante propri rappresentanti ai Gruppi Tematici di area previsti nel P.d.Z.;
- disponibilità alla messa in rete dei propri servizi e attività attraverso la stipula di protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare le forme di collaborazione e le modalità di partecipazione;
- sostegno alla realizzazione del P.d.Z. attraverso la promozione dello stesso presso le proprie strutture;
- concorso al reperimento di risorse aggiuntive.

Art. 18 Assetto politico-istituzionale per l'attuazione del Piano di Zona

L'Assemblea dei Sindaci. In coerenza con quanto disposto dalla L.R. 33/2001 e dalla L.R. 3/2008, assume le funzioni di indirizzo e di controllo rispetto alla realizzazione dei Piani di Zona. L'Assemblea dei Sindaci per la definizione, attuazione e valutazione del Piano di Zona assume le decisioni a maggioranza.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea dei Sindaci del Distretto Valle Seriana Superiore e Val di Scalve:

- individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali;
- definisce l'assetto tecnico organizzativo del Piano di Zona;

- delibera in merito all'allocazione delle risorse;
- nomina il Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- verifica la compatibilità impegni/risorse;
- approva ed aggiorna il Piano di Zona;
- effettua il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona;
- governa il processo di interazione fra i soggetti;
- incentiva e verificare l'andamento del processo di gestione associata dei servizi;
- favorisce l'evoluzione della governance territoriale;
- delibera in merito a recessi da parte di Comuni dal presente AdP.

L'Organismo esecutivo dell'Assemblea dei Sindaci. In coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. 41788/1999 l'Assemblea individua al suo interno un organismo esecutivo composto dal Presidente e da non più di quattro Sindaci con compiti di istruttoria e formulazioni di proposte in ordine alle funzioni attribuite all'Assemblea stessa.

Art. 19 Assetto tecnico-organizzativo per l'attuazione del Piano di Zona

L'Ufficio di Piano ha funzioni di supporto tecnico-amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, di coordinamento delle attività programmatorie previste dal piano di Zona e dell'organizzazione dei gruppi/tavoli di lavoro.

Nello specifico:

- attua gli indirizzi e le scelte del livello politico-istituzionale;
- supporta l'Assemblea dei Sindaci nelle fasi del processo programmatorio;
- organizza e coordina l'attuazione del Piano di Zona.
- presenta all'Assemblea dei Sindaci i dati relativi alla rendicontazione richiesta dalla Regione
 per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assorbimento dei debiti formativi qualora la normativa lo preveda.

Il Comitato tecnico dei funzionari dei Servizi sociali dei Comuni della Val Seriana Superiore e Valle di Scalve

Si compone dei responsabili dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito, con i quali l'Ufficio di Piano, sviluppa un raccordo costante volto a promuovere conoscenze, condividere strumenti e strategie

atti a perseguire un sistema d'offerta omogeneo per il territorio. Il comitato tecnico relaziona almeno ogni tre mesi all'Ufficio di Piano.

I Gruppi Tematici possono essere strutturati al fine di:

- avviare una lettura/riflessione integrata dei bisogni presenti sul territorio dell'Ambito superando tradizionali categorie di analisi e di risposta;
- realizzare mappature dei servizi presenti nell'Ambito territoriale;
- proporre azioni di razionalizzazione dei servizi;
- realizzare una progressiva uniformità dei criteri di accesso ai servizi dell'Ambito;
- proporre progetti e iniziative, che, tramite l'Ufficio di Piano, verranno sottoposti all'Assemblea dei Sindaci.

Art.20 Quadro risorse finanziarie

Concorrono a determinare le risorse finanziarie per la realizzazione del P.d.Z. 2015-2017:

- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);
- Fondo per le Non Autosufficienze (FNA);
- il Fondo Sociale Regionale (FSR ex circolare 4);
- il Fondo Sociale dei Comuni;
- altre risorse trasferite dai Comuni;
- risorse di altri enti pubblici;
- risorse di enti non istituzionali;
- compartecipazione dell'utenza.

Tali risorse sono destinate all'Ente Capofila e da questo amministrate, su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci, per le finalità individuate nel Piano di Zona.

Art.21 Collegio di vigilanza

L'organismo esecutivo dell'Assemblea dei Sindaci, previsto dall'Art. 17 del presente Accordo, svolge le funzioni di Collegio di Vigilanza sull' esecuzione dell'Accordo di Programma, come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 267/00.

Il Collegio si riunisce almeno tre volte l'anno e controlla lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona, sulla base della relazione e/o osservazioni dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Ufficio di Piano, del Comitato tecnico dei funzionari dei servizi sociali, dei tavoli/gruppi di lavoro. Ai sensi dello stesso art. 34, comma 7 e 2, il Collegio ha compiti di eventuali interventi sostitutivi e può prevedere procedimenti di arbitrato e surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. Le eventuali votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio di Vigilanza.

Art. 22 Responsabilità

Gli atti amministrativi, gli atti finanziari e contabili relativi al presente Accordo di Programma sono di Responsabilità dell'Ente Capofila.

Art. 23 Durata dell'Accordo di programma

Il presente Accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione fino alla data di scadenza del Piano Triennale definita con D.G.R. della Regione Lombardia.

Art. 24 Pubblicazione

Il Comune capofila si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma. Le spese inerenti alla pubblicazione verranno coperte con i fondi di cui all'art. 15 del presente Accordo. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.P.R. 26.04.1986.

Clusone (Bergamo), 20 aprile 2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Comunità Montana Valle Seriana

Il Presidente

Il Presidente

Il Presidente

Unione dei Comuni della Presolana	Il Presidente
Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio	Il Presidente
Unione di Comuni Alto Serio	Il Presidente
Comune di Ardesio	Il Sindaco
Comune di Castione della Presolana	Il Sindaco
Comune di Cerete	Il Sindaco
Comune di Clusone	Il Sindaco
Comune di Fino del Monte	Il Sindaco
Comune di Gandellino	Il Sindaco
Comune di Gorno	Il Sindaco
Comune di Gromo	Il Sindaco
Comune di Oltressenda Alta	Il Sindaco
Comune di Oneta	Il Sindaco
Comune di Onore	Il Sindaco
Comune di Parre	Il Sindaco
Comune di Piario	Il Sindaco

Comune di Ponte Nossa	Il Sindaco
Comune di Premolo	Il Sindaco
Comune di Rovetta	Il Sindaco
Comune di Songavazzo	Il Sindaco
Comune di Valbondione	Il Sindaco
Comune di Valgoglio	Il Sindaco
Comune di Villa d'Ogna	Il Sindaco
Comune di Azzone	Il Sindaco
Comune di Colere	Il Sindaco
Comune di Schilpario	Il Sindaco
Comune di Vilminore	Il Sindaco
Provincia di Bergamo	Il Presidente
Azienda Sanitaria Locale di Bergamo	Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate	Il Direttore Generale